



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA

Il giudice designato Dott. Laura Cortellaro, all'esito dell'udienza del 15/10/2014
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art 702ter c.p.c.

nella causa civile cautelare iscritta al N. 1628/2013 R.G. promossa da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~) con il patrocinio degli avv.

CAMPANELLA MARCO e , con elezione di domicilio in PIAZZA EMANUELE FILIBERTO, 8
27100 PAVIA presso avv. CAMPANELLA MARCO;

RICORRENTE

contro:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 09339391006 PILATO FRANCESCO VIA G. B.
PIRELLI 30 MILANO

RESISTENTI

RILEVATO

che con ricorso ex art. 702bis la parte ricorrente ha convenuto in giudizio la resistente per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse sul conto corrente e conto anticipi nn. 19628 e 280542, alla luce della nullità delle clausole anatocistiche, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite;

che, la resistente si è costituita chiedendo il rigetto delle domande, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto vantato e, nel merito, l'infondatezza della pretesa;

che la presente controversia sia – dopo il deposito della perizia tecnica – matura per la decisione;

RITENUTO PRELIMINARMENTE

Che debba essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, considerato che, per giurisprudenza ormai pacifica, il termine **decennale** di prescrizione per richiedere



alla banca gli interessi anatocistici indebitamente pagati, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista dall'apertura del conto alla sua chiusura (cfr. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 02.12.2010 n° 24418);

che, ancora, poiché la natura e la funzione della commissione di massimo scoperto non si discosta da quella degli interessi, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati, il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24428 del 2010 (decorrenza della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati sul conto distinguendo tra versamenti con funzione ripristinatoria e versamenti con funzione solutoria della provvista) può essere applicato anche al fine di stabilire la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione degli importi illegittimamente addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto; che, infine, i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal *solvens all'accipiens* e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate (Cassazione civile, sez. I 26 febbraio 2014);

che, pertanto, l'onere della prova in ordine alla natura solutoria dei versamenti incombe sulla banca che eccepisce la prescrizione, dovendosi, in difetto, rigettare l'eccezione se – come nella fattispecie oggetto di causa – la resistente si sia limitata a allegare genericamente la natura solutoria dei versamenti eseguiti su conto corrente;

che, quindi, l'eccezione di prescrizione debba essere rigettata;

RITENUTO

Che, al fine di decidere in merito alla fondatezza delle domande della ricorrente, è necessario richiamare la perizia depositata dal consulente tecnico ove, con metodo logico ed immune da vizi, il consulente ha fornito diverse ipotesi restitutorie, tenuto conto del quesito formulato dal giudice;

che, condivisa e richiamata la perizia depositata, nonché le difese di parte ricorrente, le ipotesi corrette prospettate dal CTU siano la n. 2bis – per quanto riguarda il conto corrente – e n. 4bis – quanto al conto anticipi;



che agli importi così ottenuti, debba essere aggiunto l'importo di € 29.469,85 relativo alle rimesse di natura solutoria, indicate dal CTU, alla luce del rigetto, sopra succintamente motivato – stante la natura di ordinanza del provvedimento decisorio del procedimento sommario - dell'eccezione di prescrizione per assenza di prova da parte della resistente;

che, pertanto la resistente debba essere condannata a corrispondere l'importo di € 255.959,01, oltre interessi dalla data del 4.3.2013 (data della formale messa in mora) al saldo effettivo;

che, infatti, per pacifica la giurisprudenza, di merito e legittimità, siano nulle le clausole anatocistiche, nonché le clausole che richiamano genericamente gli “usi piazza”, le commissioni di massimo scoperto non determinate in contratto – nullità per indeterminatezza dell'oggetto – e la natura indebita delle spese non pattuite in contratto (in proposito si richiama la corposa e attuale giurisprudenza riportata nel ricorso e nelle note conclusive depositate dalla ricorrente);

che, conseguentemente la resistente sia obbligata a restituire gli importi indebitamente ricevuti;

che, risulta corretto applicare il tasso sostitutivo ex art. 177 TUB a far data dai primi estratti conto disponibili (31.3.1994) sino alla chiusura del conto, senza alcuna capitalizzazione e applicazione delle disposizioni ex art. 1194 c.c., anche in seguito al 30.6.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR, tenuto conto del fatto che la parte resistente non solo non ha fornito prova della mancata negoziazione con il cliente in ordine alla reciproca capitalizzazione di interessi attivi e passivi, ma nemmeno risulta provata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CICR né la comunicazione al correntista (anche solo in estratto conto);

che, infatti, debba escludersi l'applicazione di clausole anatocistiche anche in presenza di condizione di reciprocità, qualora non sia provata l'approvazione delle stesse da parte del cliente (in proposito si vedano gli orientamenti della Corte Appello Milano e Genova);

che, infine, a nulla vale l'eccezione della resistente relativa al fatto che la ricorrente avesse quantificato in una somma inferiore rispetto a quella indicata dal CTU il *quantum* indebitamente percepito dalla banca, in quanto la stessa ricorrente, nelle conclusioni del proprio ricorso ha indicato alternativamente la minore o maggiore somma che dovesse risultare in corso di causa;



che le spese di CTU, già liquidate con precedente decreto, vengono poste a carico definitivo della parte resistente, così come le spese di lite – da distrarsi in favore del difensore antistatario - del presente giudizio, liquidate in complessivi € 13.430,00 per compensi, € 357,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario, oneri fiscali e previdenziali come per legge;

- P. Q. M. -

Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così provvede:

- **condanna** BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. a corrispondere a [REDACTED], l'importo di € 255.959,01 oltre interessi come indicati in motivazione;
- **condanna** BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. a rifondere a [REDACTED] le spese di lite liquidate in € € 13.430,00 per compensi, € 357,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario, oneri fiscali e previdenziali come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- **pone** definitivamente a carico della resistente le spese di CTU già liquidate con precedente decreto;
- **dichiara** la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva;

MANDA alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia comunicata alle parti

Pavia, il 20/10/2014

Il Giudice
DOTT. LAURA CORTELLARO

